

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che non appare sufficiente, ai fini della protezione dell'ambiente suddetto l'attuale normativa urbanistica; solo una quota parte della zona dislocata negli immediati dintorni del fosso Novo è infatti soggetta al rispetto della cubatura esistente residenziale per lo più costituita da edifici rurali, ma suscettibile di essere insediata da attività di servizio e ricreative.

Per le aree contermini la normativa prevede le normali possibilità edificatorie delle zone agricole. Poiché l'eterogeneità delle previsioni insediative costituisce di fatto la rottura dell'unità ambientale del complesso naturalistico, si rende necessario promuovere quei provvedimenti di tutela atti a ristabilire le complesse relazioni instauratesi tra i diversi aspetti climatici in gioco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire e a cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola (provincia di Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto; a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, la Moretta; ad est dalla Fossa Reggiana; ad ovest dal Cavo

della Pitocchiera, da un tratto del Cavo di Sopra, dall'Argine della Povertà e dalla strada comunale per la località Gavello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Mirandola e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5582)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché è nel suo complesso di alto valore paesistico per la presenza di un continuum architettonico e naturalistico i cui elementi emergenti sono il Palazzo Ducale di Sassuolo, residenza estiva degli Estensi, e il Parco Ducale che si unisce senza soluzioni di continuità con le prime propagini collinari e montuose di Montegibbio.

La zona si compone di un insieme di libere visuali organizzate in quadri naturali e artificiali altamente suggestivi come il Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale, percepito significativamente attraverso un doppio filare di pioppi impiantati lungo i margini della strada che conduceva al Palazzo.

Dell'ex parco ducale rimangono brani delle muraglie sei-settecentesche che ad est e ovest ne delimitano

l'area in un perimetro conchiuso fino alla località la Cappuccina per aprirsi, continuando verso sud, allo scenario naturale offerto ad ovest dal fiume Secchia, con il suo ampio letto ghiaioso, e a est dai rilievi collinari, incisi da strette valli trasversali al fiume, dominati dal castello medievale di Montegibbio e da altri numerevoli picchi calcanchini di selvatica asprezza. Questi ultimi infatti, con le loro tipiche strette creste frastagliate, determinano una continua varietà del paesaggio, che sembra quasi intenzionalmente organizzato in scorci prospettici di multiforme bellezza.

Tutte le pendici dei rilievi sono coperte dalla tipica vegetazione submediterranea costituita da querceti xerofili a Roverella frammista a Orniello: nei versanti settentrionali, a caratterizzazione semimesofila, si impianta il Carpino nero. Elemento di spicco vegetazionale è il Pino Silvestre, localizzato sul versante ovest del rilievo di Montegibbio che degrada verso il fiume Secchia. Tale specie arborea costituisce un raro residuo dell'originaria copertura vegetale del basso appennino emiliano e trova rifugio in situazioni oligotrofiche con suolo povero e spesso ai margini dei querceti.

Molto numerose sono nella zona anche le specie vegetali protette (oltre 30, di cui 22 orchidacee) che ne accentuano ulteriormente l'interesse naturalistico.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

- *a nord*: dalle mura di cinta del Palazzo Ducale di Sassuolo; dalla linea retta che congiunge il fiume Secchia con la muraglia estense occidentale in prossimità di Casa Nina; dall'altra linea retta che unisce la muraglia estense orientale con la strada per S. Michele; dalla strada vicinale che congiunge Ponte Nuovo con il fosso; e dal confine comunale di Sassuolo medesimo;

*a sud*: dal sentiero stradale che dal confine comunale di Sassuolo passa nei pressi del Monte Scisso in comune di Prignano e intercetta le località di le Braide e Monteboranzone;

*a est*: dalla muraglia estense; dalla strada che da Sassuolo si congiunge a Ponte Nuovo; e dal confine comunale tra Sassuolo e Maranello;

*a ovest*: dalla muraglia estense; dal fiume Secchia fino alla confluenza del torrente Valle Urbana; dal percorso di questo torrente fino all'intersezione con la strada tra Sassuolo e S. Michele; dalla strada vicinale che dalla congiungente Sassuolo-S. Michele intercetta le località di la Possessione, Colle Manierini; da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire il sentiero fino al confine comunale tra Sassuolo e Prignano in prossimità di Cà Rotta di Sotto;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che per l'omogeneità geologica e naturalistica della zona, già nel 1976, la commissione provinciale per le bellezze naturali aveva

suggerito di inserire buona parte dell'area sita nel comune di Sassuolo tra le zone da sottoporre a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e che tale perimetrazione era stata ampliata includendo porzioni di territorio ricadenti nel comune di Prignano.

La soprintendenza ha inoltre riferito che, nonostante le suddette proposte, le aree agricole e boscate del comune di Prignano non sono ancora adeguatamente protette dalla normativa vigente e che la prevista localizzazione di attrezzature private di interesse generale in prossimità del centro di S. Michele dei Mucchietti, nel comune di Sassuolo, proprio a ridosso delle colline che caratterizzano il complesso paesaggistico, induce a riflettere sulle possibili soluzioni alternative degli schemi insediativi che tengono primariamente conto dell'unità e continuità ambientale tra le aree marginali ai boschi e agli argini del fiume Secchia che corrono nei pressi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio, ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

*a nord*: dalle mura di cinta del Palazzo Ducale di Sassuolo; dalla linea retta che congiunge il fiume Secchia con la muraglia estense occidentale in prossimità di Casa Nina; dall'altra linea retta che unisce la muraglia estense orientale per la strada per S. Michele dalla strada vicinale che congiunge Ponte Nuovo con il fosso; e dal confine comunale di Sassuolo medesimo;

*a sud:* dal sentiero stradale che dal confine comunale di Sassuolo passa nei pressi del Monte Scisso in comune di Prignano e intercetta le località di le Braide e Monteboranzone;

*a est:* dalla muraglia estense; dalla strada che da Sassuolo si congiunge a Ponte Nuovo; e dal confine comunale tra Sassuolo e Maranello;

*a ovest:* dalla muraglia estense; dal fiume Secchia fino alla confluenza del torrente Valle Urbana; dal percorso di questo torrente fino all'intersezione con la strada tra Sassuolo e S. Michele; dalla strada vicinale che dalla congiungente Sassuolo-S. Michele intercetta le località di la Possessione, Colle Manierini; da questi a seguire la curva di livello 200 fino a C. Buccetti; e da questi a seguire il sentiero fino al confine comunale tra Sassuolo e Prignano in prossimità di Cà Rotta di Sotto.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto esteriore del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone ricadenti nel comune di Zocca.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le zone del Bosco delle Tane e del Sasso S. Andrea, ricadenti nel territorio comunale di Zocca (provincia di Modena), rivestono notevole inte-

resse paesaggistico perché costituiscono dei suggestivi scenari naturali che circondano a sud e a nord-est il Borgo medievale di Montecorone.

L'orografia delle due aree è estremamente corrugata da brevi incisioni di piccoli torrenti e fossi incuneati nel suggestivo paesaggio naturale, a tratti reso aspro dagli affioramenti di banchi rocciosi di arenaria, modellati dalla erosione eolica in forme zoomorfe identificate dalla fantasia popolare con nomi di uccelli rapaci e di animali selvatici.

I banchi rocciosi affioranti costituiscono la naturale continuazione dei sedimenti geologici delle « molasse » dei sassi di Roccamalatina, situati nel limitrofo comune di Guiglia.

Alcune rocce dislocate nella località del Bosco delle Tane presentano delle cavità scavate dall'azione dell'acqua in modo così caratteristico da essere riconosciute con toponimi vagamente favolistici quali: Tana della Celeste, Tana del Gatto Mammone, Tana delle Felci Pendenti, tutti luoghi immersi nella fitta bosaglia costituita da vecchi castagni e da faggi; essenza quest'ultima estremamente rara per un orizzonte climatico di media collina (600-700 metri s.l.m.). Un fitto sottobosco, ricco di essenze floristiche tipiche degli ambienti umidi (tra cui la Felce Lingua Cervina), nasconde l'accidentata orografia, addolcendone i profili e raccordandone le ripe scoscese. Al piede del Bosco delle Tane è situata una delle più interessanti sorgenti solfuree dell'Appennino modenese (« Acqua di Montecorone »), meta molto frequentata da comitive turistiche.

Anche il Sasso di S. Andrea, che come l'altra formazione rocciosa del Bosco delle Tane, risale al Terziario, è caratterizzato da multiformi asperità rocciose, alla sommità del quale si può godere un ampio panorama che abbraccia a nord la vasta distesa della Pianura Padana e a sud, in un scorcio più ravvicinato, la vallata di Montecorone; al di là della quale sta l'omonimo antico centro medievale invilupato sul rilievo montuoso nel caratteristico schema radiocentrico. Frammista al Sasso, nelle parti più scoscese è la ricca vegetazione di Erica Arborea, Coronilla Emerus, Helichrysum Italicum, Sedum che diviene sempre più predominante lungo i pendii meno acclivi su cui si innesta il bosco mesofilo costituito da essenze di quercia carpinifolia e di castagno.

Arricchiscono i già variegati e suggestivi paesaggi delle due località numerose case Torri: Cà Razolè (XVI secolo), Cà Campazzo (XVII secolo), Case Fontanini (XVI secolo) epicentri di piccoli sistemi coltivi che a tratti spezzano la selvatichezza dei luoghi. Ambedue le zone sono inoltre godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

La località « Bosco delle Tane » è così delimitata:

*a nord:* dal sentiero che collega le località di Ronci, Forgia e Castagnedola;

*a sud:* dal sentiero che collega le località di Cà Monduzzi, monte Poggiolo, Zocchetta;

*a est:* dalla strada che collega Zocchetta, Braglia di Sopra e Castagnedola;

*a ovest:* dal sentiero che collega Campazzo con Cà Rossa e dal confine comunale fino a Manduzzi.